



Convenzione

Ai sensi dell'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile
e processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria", convertito con
modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132

tra

Il Tribunale di Udine, in persona del Presidente dott. Paolo Corder

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, in persona del Procuratore della
Repubblica, dott. Antonio De Nicolo

L'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza, in persona del Magistrato di Sorveglianza, dott.ssa
Mariangela Cunial

e

Il Comune di Udine, in persona del Sindaco, prof. Furio Honsell.

L'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale, in persona del Presidente, prof. Furio
Honsell

PREMESSO CHE:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui all'art 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
- detto trasferimento non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il

Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;

- le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo la cui modifica richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;
- si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone nell'immediatezza; ciò stante l'inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull'impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;
- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 *quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132, ed in vigore dal 21 agosto 2015;
- la norma citata, come modificata dall'art. 1, comma 617, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208 e , successivamente, dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che:
 1. *Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2017, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*
 2. *Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.*
 3. *Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione*

quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017, della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

- si ritiene fondamentale attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi sinora gestiti dal Comune di Udine, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- a seguito dell'attuazione della riforma degli Enti locali, in ossequio alle previsioni della L.R. 26 del 2014 e ss.mm., l'assetto organizzativo del Comune di Udine ha subito alcune modifiche, con il trasferimento dal Comune di Udine all'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale (della quale fa parte), alcune funzioni e alcuni uffici, con parte del personale, tra cui il personale del Servizio Sistemi Informativi;
- con delibera di Giunta del Comune di Udine n. ____ d'ord. del _____ e delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale n. _____ del _____ si approvava lo schema della presente Convenzione tra Tribunale, Procura della Repubblica, Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Udine e Comune di Udine e Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale, per lo svolgimento delle attività di seguito meglio specificate;

Tanto premesso e richiamato,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Scopo della Convenzione)

La presente Convenzione è volta a dare attuazione al disposto dall'art. 21 *quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria," convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132, e ss.mm., nel rispetto della

Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra Il Ministero della Giustizia e l'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Articolo 2
(Contenuti)

Con la presente Convenzione gli Uffici Giudiziari di Udine – per le sedi inserite nel territorio di Udine - intendono continuare ad avvalersi del personale del Comune di Udine e dell'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale distaccato, comandato o comunque specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari per lo svolgimento delle attività di telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, come specificato nei successivi articoli.

Articolo 3
(Attività di telefonia)

Le attività di telefonia svolte dal personale dell'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale risultano essere le seguenti:

- a) tutte le attività che comportino lo spostamento e l'attivazione di apparati telefonici e telematici e relativa manutenzione ordinaria.

Il personale dell'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale assegnato alle precitate attività risulta essere il seguente:

		Percentuale impiego
C4	Tecnici Servizio Sistemi Informativi Assistenza Telefoni	28.21 %

Articolo 4
(Attività di riparazione e manutenzione ordinaria)

Le attività di riparazione e manutenzione ordinaria svolte dal personale del Comune di Udine risultano essere le seguenti:

- a) tutte le attività di piccola riparazione riguardanti le sedi degli uffici giudiziari con esclusione di tutte le attività svolte per il tramite di operatori economici assegnatari di specifici contratti pubblici;
- a) relativamente alle manutenzioni di cui al punto precedente, tutte le attività che comportino l'assunzione da parte del personale del Comune di Udine di uno specifico ruolo tecnico, con particolare riferimento al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nei contratti di lavori o di beni e servizi, di Direttore Lavori nei contratti di lavori o di Direttore Esecutivo nei contratti di beni e servizi e di Coordinatore della Sicurezza nei contratti di lavori, od amministrativo in

relazione ai rapporti contrattuali con soggetti terzi assegnatari di specifici contratti pubblici sottoscritti allo scopo di assicurare i servizi di gestione, manutenzione edile ed impiantistica, ivi comprese le attività di coordinamento e vigilanza sul regolare svolgimento delle attività svolte dagli operatori economici assegnatari di specifici contratti pubblici.

Il personale del Comune di Udine assegnato alle precitate attività risulta essere il seguente:

		Percentuale impiego
D4	Capo ufficio coordinamento manutenzioni	10.26%
B	Assistenza Manutenzioni	46.15%
D1	Capo Ufficio Manutenzioni	12.82%
B4	Operai per manutenzioni dirette	25.64%

Articolo 5

(Personale)

Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della Giustizia. Pertanto, tale personale non potrà in alcun modo essere destinatario di provvedimenti dell'Amministrazione giudiziaria, né tantomeno essere utilizzato in attività connesse alle funzioni giudiziarie.

Articolo 6

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2017, termine indicato dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, art. 21 quinquies, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito in legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dall'art. 1, comma 617, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successivamente, dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Le parti si rendono disponibili sin da ora, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia anche ai fini della spesa, a sottoscrivere alla scadenza una nuova convenzione finalizzata ad attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni per dare una completa ed efficiente risposta nella gestione degli Uffici Giudiziari di Udine.

Articolo 7

(Determinazione del rimborso spese per i servizi)

I parametri per la determinazione del rimborso spese per i servizi svolti da parte del personale del Comune di Udine, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alle unità interessate del Comune di Udine e dell'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale, in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato.

Sulla base dei parametri e dei rimborsi di cui al primo comma e *con riferimento alla Tabella approvata con accordo sottoscritto in data 29 settembre 2016 dal Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 6 della Convenzione Quadro 27 agosto 2015 Ministero della Giustizia – ANCI in data 27 agosto 2015* il costo complessivo per i servizi svolti dal personale del Comune di Udine e dell'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale, per la durata della convenzione è *pari a circa € è pari a circa € Euro 41.312,27, di cui Euro 9.767,95 a favore dell'UTI e Euro 31.544.32 a favore del Comune secondo le specifiche di cui all'Allegato 1) del presente atto.*

Articolo 8

(Procedimento di liquidazione dei rimborsi spese)

Il Comune di Udine e l'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale, successivamente alla scadenza di cui all'art. 21 *quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, provvederanno a trasmettere alla competente Conferenza Permanente il rendiconto delle attività svolte dal personale comunale.

Il Ministero della Giustizia, attraverso la competente Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie, provvede al versamento in favore del Comune di Udine e dell'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale, delle somme dovute a titolo di rimborso per i servizi svolti dal personale di cui alla presente Convenzione, nella misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente, entro il termine di mesi tre, decorrenti dall'avvenuta ricezione del provvedimento di quest'ultima che abbia provveduto, entro un mese dal ricevimento del resoconto del Comune e dell'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli Centrale, alla verifica ed al riconoscimento dei rimborsi richiesti.

Articolo 9

(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione avrà efficacia solo successivamente alla firma del decreto del Direttore Generale delle Risorse e delle Tecnologie e del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità

del Ministero della Giustizia, previo parere della competente Conferenza Permanente, verificato il rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e ANCI ed il mancato superamento del complessivo limite di spesa.

In mancanza di autorizzazione ministeriale, nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento dei rimborsi dei servizi che siano stati comunque resi in forza di accordi locali cui si sia data in ogni caso attuazione.

Articolo 10 – Comitato di Monitoraggio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Convenzione quadro, le funzioni del Comitato di monitoraggio sono svolte dalla Conferenza Permanente, con la partecipazione obbligatoria di un rappresentante designato dal Comune di Udine.

Articolo 11

(Procedura di composizione delle controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, a seguito della preliminare valutazione da parte del Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 1, saranno eventualmente deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, nei modi previsti dall'articolo 810 c.p.c.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Udine data corrispondente alla sottoscrizione digitale

Per il Comune di Udine e per l'Unione
Territoriale Uti Friuli Centrale
Il Sindaco – Presidente dell'Unione
Furio Honsell

Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Corder

Per la Procura della Repubblica di Udine
Dott. Antonio De Nicolo

Per il Magistrato di Sorveglianza di Udine

Dott.sa Mariangela Cunial

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 e 21 c. 2 del Lgs 82/2005.)

ALLEGATO 1)

2017

Convenzione quadro Ministero della Giustizia-ANCI - Tabella di calcolo onere massimo convenzione Uffici giudiziari/Comuni ANNO 2017 FORMULE CORRETTE

1	2	3	4	5	6	7	8
Tipologia di Servizio di Impiego (Custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria) Tipologia di Servizio di Impiego (Custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria)	Unità di personale impiegato (Cognome, Nome) Unità di personale impiegato (Cognome, Nome)	Qualifica tabellare (Comparto Enti Locali) Qualifica tabellare (Comparto Enti Locali)	Corrispettivo base annuo (trattamento economico fondamentale annuo al lordo degli oneri per l'amministrazione) Corrispettivo base annuo (trattamento economico fondamentale annuo al lordo degli oneri per l'amministrazione)	retrotrattive ulteriori, escluso il lavoro straordinario, nella misura massima del 15% del trattamento economico fondamentale lordo) Indennità aggiuntiva retributiva ulteriori, escluso il lavoro straordinario, nella misura massima del 15% del trattamento economico fondamentale lordo)	Corrispettivo totale annuo (corrispettivo base più eventuale indennità aggiuntiva) Corrispettivo totale annuo (corrispettivo base più eventuale indennità aggiuntiva)	personale comunale (ex art. 2 comma f) Convenzione quadro) Ore presunte di effettiva attività prestata dal personale comunale	Corrispettivo previsto (corrispettivo totale annuo / 12 mesi / 156 ore * ore attività) Corrispettivo previsto (=corrispettivo totale annuo / 12 mesi / 156 ore * ore attività)
Telefonia	GHARANDINI CARLO	C2	€ 30.114,62	€ 4.517,19	€ 34.631,81	528	€ 9.767,95
Telefonia			#N/D		#N/D		#N/D
Telefonia			#N/D		#N/D		#N/D
Telefonia			#N/D		#N/D		#N/D
Telefonia			#N/D		#N/D		#N/D
Telefonia			#N/D		#N/D		#N/D
Telefonia			#N/D		#N/D		#N/D
Telefonia			#N/D		#N/D		#N/D
Telefonia			#N/D		#N/D		#N/D
Telefonia			#N/D		#N/D		#N/D
TOTALE TELEFONIA	1					528	€ 9.767,95
Riparazione e Manutenzione	BOSCO GIULIANA	D4	€ 38.267,13	€ 5.740,07	€ 44.007,20	192	€ 4.513,56
Riparazione e Manutenzione	COMUZZO IVANO	B6	€ 28.869,09	€ 2.387,30	€ 31.256,39	864	€ 14.426,03
Riparazione e Manutenzione	ARBORITANZA DOMENICO*	B4	€ 27.914,59	€ 2.812,81	€ 30.727,40	480	€ 7.878,82
Riparazione e Manutenzione	ROMANINI ANDREA	D1	€ 32.054,04	€ 4.808,11	€ 36.862,15	240	€ 4.725,92
Riparazione e Manutenzione			#N/D		#N/D		#N/D
Riparazione e Manutenzione			#N/D		#N/D		#N/D
Riparazione e Manutenzione			#N/D		#N/D		#N/D
TOTALE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	3					1776	€ 31.544,32
TOTALE	5					2304	€ 42.312,27

* sostituibile con Fantini Graziano, Bianco Loredano, Belvedere Gianfranco, Pualetto Luigi

26/07/2017

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

